



Decreto Dirigenziale n. 21 del 29/01/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZZ AMB

U.O.D. 9 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 152/06 ART. 208. AUTORIZZAZIONE MODIFICA SOSTANZIALE. IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI UBICATO NEL COMUNE DI SARNO, VIA INGEGNO, ZONA INDUSTRIALE. DITTA AGO.CEM S.R.L. CON SEDE LEGALE COMUNE DI SARNO (SA), VIA SAN VALENTINO N. 42.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la ditta AGO.CEM s.r.l. con sede legale Comune di Sarno (Sa), Via San Valentino n. 42, è titolare, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, del D.D. n. 101 del 27.04.2018 per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi e del D.D. n.142 del 26.06.2018 di modifica non sostanziale variante in corso d'opera;

- che in data 23.11.2018, prot. 744857, il sig. Agovino Gaetano, nato a Striano il 28.11.1968, in qualità di Amministratore Unico della ditta AGO.CEM s.r.l., ha presentato istanza di modifica sostanziale dell'impianto, consistente:

1. nell'ampliamento della superficie occupata dall'impianto mediante l'inclusione del capannone in fase di realizzazione da 6.133 mq ai 7.658 mq;
2. nell'introduzione del ciclo produttivo dell'operazione di pretrattamento [R12] come definita nell'Allegato C, alla Parte IV, del D.Lgs n. 152/06;
3. nell'incremento di rifiuti non pericolosi classificati con il codice CER [04.02.22], [07.02.13], [15.01.06] e [20.03.01], in aggiunta ai CER già autorizzati [15.01.02], [19.12.04] e [19.12.12];
4. nell'aumento della capacità produttiva;
5. nell'introduzione un nuovo punto di emissione E1;

- che la modifica impiantistica non comporterà né la variazione del sistema di raccolta delle acque provenienti dai servizi igienici né delle acque meteoriche di copertura e dilavamento piazzali, che restano confermate così come autorizzate con il D.D. n. 101/2018, né quanto autorizzato in via provvisoria con il D.D. n. 142/2018;

- che in data 21.12.2018 la Conferenza di Servizi, acquisiti i pareri degli Enti assenti, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90, ha espresso parere favorevole alla modifica de quo, con la seguente prescrizione dell'ufficio procedente:

- dopo 30 giorni dalla messa in esercizio della modifica, la ditta esegua nuova indagine fonometrica a verifica del rispetto dei valori limite previsti dalla normativa sul rumore;

- che la Ditta, in data 24.01.2019 prot. 51937, ha trasmesso integrazione documentale così come chiesto dall'ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno con nota del 24.12.2018, prot. 74431/2018;

RITENUTO che ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione per modifica sostanziale, alla ditta AGO.CEM s.r.l., per l'attività di gestione rifiuti speciali non pericolosi;

CONSIDERATO che dal funzionario istruttore incaricato e dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente, ing. Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 386/2016;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

APPROVARE il progetto così come licenziato dalla Conferenza di Servizi del 21.12.2018.

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la ditta **AGO.CEM s.r.l.**, con sede legale Comune di Sarno (Sa), Via San Valentino n. 42, Amministratore Unico sig. Agovino Gaetano, nato a Striano il 28.11.1968, alla realizzazione della modifica sostanziale dell'impianto di gestione rifiuti speciali non pericolosi ubicato nel Comune di Sarno (Sa) in via Ingegno snc, Zona Industriale, consistente:

1. nell'ampliamento della superficie occupata dall'impianto mediante l'inclusione del capannone in fase di realizzazione da 6.133 mq ai 7.658 mq;
2. nell'introduzione del ciclo produttivo dell'operazione di pretrattamento [R12] come definita nell'Allegato C, alla Parte IV, del D.Lgs n. 152/06;
3. nell'incremento di rifiuti non pericolosi classificati con il codice CER [04.02.22], [07.02.13], [15.01.06] e [20.03.01], in aggiunta ai CER già autorizzati [15.01.02], [19.12.04] e [19.12.12];
4. nell'aumento della capacità produttiva;
5. nell'introduzione un nuovo punto di emissione E1;

- che potrà effettuare presso l'impianto, le operazioni di recupero R12 ed R13 per i codici CER autorizzati, di cui all'allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, così come definite dalla vigente normativa in materia, pertanto la tabella riepilogativa autorizzata dal D.D. n. 101 del 27.04.2018, sarà modificata e sostituita dalla seguente tabella riepilogativa:

CER	Descrizione	Densità	QUANTITA' MASSIMA TRATTABILE							
			R13				R12			
			t/mc	t/g	mc/g	t/a	mc/a	t/g	mc/g	t/a
04.02.22	Rifiuti da fibre tessili lavorate	0,3	60	200,0	20.100	67.000,0	10	33,3	3.350	11.167
07.02.13	Rifiuti plastici	0,6	60	100,0	20.100	33.500,0	10	16,7	3.350	5.583,3
15.01.02	Imballaggi di plastica	1	200	333	67.000	111.667	20	33,3	6.700	11.166,7
15.01.06	Imballaggi in materiali misti	1,2	120	100,0	40.200	33.500,0	20	16,7	6.700	5.583,3
19.12.04	Plastica e gomma	0,80	1.050	1.312,5	351.750	439.687,5	150	187,5	50.250	62.812,5
19.12.12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi	0,80	1.100	1.375,0	368.500	460.625,0	0	0,0	0	0,0

	da quelli di cui alla voce 19.12.11									
20.03.01	Rifiuti urbani non differenziati	1,00	150	150,0	50.250	50.250,0	30	30,0	10.050	10.050,0
TOTALI			2.740	3.750,8	971.900,0	1.196.229,2	240	317,5	80.400	106362,5

EVIDENZIARE che:

a) ai sensi del comma 1, dell'allegato D alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore, assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE;

b) il deposito temporaneo dovrà essere effettuato in conformità dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. n. 152/06.

STABILIRE che:

- i lavori dovranno iniziare e concludersi entro i termini previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., avente ad oggetto disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, previa comunicazione di inizio lavori all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune di Sarno;
- ad ultimazione lavori sia rimosso il container adibito ad uffici e servizi igienici, autorizzato con il D.D. n. 142/2018;
- la Ditta, al termine dei lavori, provvederà a darne comunicazione all'U.O.D. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, trasmettendo:
 1. perizia asseverata da tecnico abilitato attestante l'ultimazione dei lavori e la conformità degli stessi con il progetto approvato;
 2. in uno alla perizia dovrà essere presentata polizza fidejussoria, conforme alla delibera di Giunta Regionale n. 386/2016 – Parte V, rimodulata in virtù dei nuovi quantitativi;
 3. comunicazione della data di inizio esercizio dell'impianto così come modificato;
- l'ARPAC, in occasione della prima visita ispettiva, è tenuta a verificare il rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, nonché la conformità dell'impianto con il progetto approvato in Conferenza di Servizi.

PRECISARE che entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio, a modifica realizzata, la ditta dovrà effettuare un'indagine fonometrica finalizzata a verificare il rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente, inviandone le risultanze alla UOD Autorizzazioni Ambientale e Rifiuti Salerno;

AUTORIZZARE l'attività della ditta AGO.CEM s.r.l. alle emissioni in atmosfera dell'impianto, ai sensi dell'art. 269, del D. Lgs. 152/06, per l'introduzione di un nuovo punto di emissione E1, per cui la tabella riepilogativa autorizzata con D.D. n. 101/2018, viene a modificarsi ed è integralmente sostituita dalla seguente tabella riepilogativa:

Punto emissione	Tipologia	Provenienza	Valori mg/Nm ³	Valori di riferimento (D.L.vo 152/06 Parte II, All I° alla Parte V) mg/Nm ³	D.M. 05.02.1998 Allegato 1 Suballegato 2 mg/Nm ³

P1	Polveri	Carico/Scarico	4,2	150	135
P2	Polveri	Pile lato Nord	2,4	150	135
P3	Polveri	Pile lato Sud	2,2	150	135
E1	Polveri	Recupero R12	10	150	135

con le seguenti prescrizioni:

- per il nuovo punto di emissione E1, dalla data di messa a regime, decorso il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
- i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
- è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
- stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
- effettuare il pagamento degli oneri previsti per i controlli sulle emissioni in atmosfera entro trenta giorni dalla ricezione del relativo preventivo da parte del Dipartimento ARPAC di Salerno;
- le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
- è fatto obbligo che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
- è fatto obbligo che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
- demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'ARPAC, l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno.

CONFERMARE tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel D.D. n. 101/2018, che non siano in contrasto con il presente provvedimento.

PRECISARE che la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per l'esercizio dell'attività.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE il presente decreto a mezzo pec alla ditta AGO.CEM s.r.l. al seguente indirizzo ago-cem@pec.it;

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Sarno, all'Amministrazione Provinciale di

Salerno per i controlli ex art. 197 del D. Lgs. 152/06, all'ARPAC di Salerno, alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti dell'ARPAC, all'ASL Salerno, alla Sezione Regionale Albo Gestore Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Avv. Anna Martinoli